

R.G. E.M. n. 5



Tribunale di Caltanissetta

Sezione Civile

Il Giudice dell'Esecuzione, Dott. Dario Albergo,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 02.01.2023;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

visto l'art. 543 commi 5-6 c.p.c., per come riformato dalla Legge 26 novembre 2021 n. 206 (con vigenza dal 22 giugno 2022), per cui "Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.";

rilevato che nella presente procedura, per ciò che concerne la notifica dell'avviso predetto ed il deposito dell'avviso notificato, con iscrizione a ruolo avvenuta il 15.12.2022 ed udienza di citazione indicata per il 21.12.2022:

- l'adempimento è stato integralmente effettuato solo per la notifica al terzo (in quanto la notifica si è perfezionata direttamente il 19.12.2022 e l'avviso notificato è stato depositato il 20.12.2022, per cui l'intero iter previsto dalle norme si è compiuto prima dell'udienza di citazione); nei confronti dei tre debitori l'avviso è (come si suol dire) "passato" per la notifica a mezzo posta il 19.12.2022, ma non v'è prova del perfezionamento della notifica e dunque a maggior ragione non è stato ancora depositato avviso notificato;
- nei confronti del terzo posta il 19.12.2022, la notifica si è perfezionata il 23.12.2022, e l'avviso notificato è stato depositato il 29.12.2022;

ritenuto che tutti gli adempimenti di cui alle nuove norme debbano assolversi entro la data fissata per l'udienza di citazione, in quanto il testo dell'art. 543 comma 5 c.p.c., per come formulato, correla al termine dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento sia l'atto del notificare sia l'atto del depositare l'avviso notificato, con la conseguenza che si ritiene che l'intero procedimento notificatorio debba perfezionarsi entro quella data, ed entro la stessa debba essere depositato l'avviso notificato;

considerato che, proprio in relazione al tenore rigoroso della norma (che vuole anche il deposito dell'avviso "notificato" entro la data dell'udienza di citazione), nonché al carattere recettizio dell'atto di avviso, in funzione del quale persistono o vengono meno gli obblighi cui sono tenuti sia il debitore esecutato sia il terzo pignorato in forza del pignoramento, non può considerarsi sufficiente aver "passato per la notifica" (ossia, aver avviato il procedimento notificatorio, ad esempio avendo consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario) l'avviso entro tale scadenza, ma è necessario che la notifica sia perfezionata e che sia depositato l'avviso già notificato; e ciò a



prescindere ed indipendentemente dalla eventuale conoscenza effettiva che dell'iscrizione a ruolo possa aver avuto il terzo o il debitore *aliunde*;

considerato altresì che, in relazione all'opposizione proposta dai debitori in data 21.12.2022, essa non sia idonea ad operare un effetto sanante della sanzione stabilita dall'art. 543 comma 5 c.p.c., in quanto anzitutto tale sanzione è qualificata come inefficacia del pignoramento, ed invece l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda le nullità processuali; ed in secondo luogo in ogni caso si ritiene che dalla proposizione dell'opposizione non si tragga raggiungimento dello scopo dell'avviso ex art. 543 comma 5, atteso che l'opposizione è atto può conseguire già al pignoramento (ed in effetti potrebbe anche essere fatta prima del pignoramento, sotto specie di opposizione a precetto), e d'altronde l'ordinamento ben consente anche l'iscrizione a ruolo da parte del debitore pignorato (sulla base dell'art. 159-ter disp.att. c.p.c. recante "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore") anche prima dell'intervenuta iscrizione a ruolo del creditore, con onere in questo caso di iscrizione a ruolo da parte del debitore, ai soli fini della proposizione dell'opposizione, con la conseguenza che si desume concettualmente come non vi sia correlazione teleologica tra avviso di iscrizione a ruolo ed opposizione;

considerato che dunque, poiché gli adempimenti relativi all'avviso predetto non sono stati correttamente assolti nei confronti di alcuno dei debitori, nonché di uno dei due terzi pignorati, ne consegue l'inefficacia del pignoramento, con improcedibilità dell'attuale procedura esecutiva;

considerato, riguardo all'opposizione proposta dai debitori, che l'istanza di sospensione è assorbita dall'effetto più favorevole derivante dall'inefficacia del pignoramento eseguito nei loro confronti, e pertanto è superfluo trattarla;

considerato, sempre riguardo all'opposizione, che essa non ha effettivamente introdotto la fase cautelare, in quanto su di essa nemmeno era stata ancora disposta la notifica alle altre parti o fissata l'udienza per la relativa trattazione; e comunque, in quanto affermata come identica a precedente opposizione a precetto, il potere di chiedere la sospensiva sarebbe stato già consumato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 04)) ,e pertanto non ci si pronuncerà sulle spese relative all'opposizione stessa;

P.Q.M.

DICHIARA l'inefficacia del pignoramento, e la conseguente improcedibilità della presente procedura esecutiva;

DICHIARA che le spese della presente procedura esecutiva rimangono dunque a carico delle parti che le hanno anticipate;

NULLA sulle spese relative alla proposta opposizione;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Caltanissetta, 07/01/2023

Il Giudice dell'Esecuzione Dario Albergo